



Roma

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E  
DEGLI ALIMENTI - UFFICIO X

N. prot. n. DGVA/10/ 33716 - P

Risposta al Foglio del  
N.

Oggetto: applicazione del D.Lgs. 267/03  
negli allevamenti con meno di 350 ovaiole  
alla luce del regolamento n. 2295/2003/CE.

**Alle AZIENDE ULSS DEL VENETO**  
**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**SERVIZIO VETERINARIO**

LORO SEDI

**PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA**

REGIONE DEL VENETO  
S.R.L.S.  
DIREZIONE PER LA PREVENZIONE  
- 4 NOV. 2004  
Prot. N. 720738  
Ch

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'  
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
LORO SEDI

E p.c.

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'  
SEDE

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI  
DG POLITICHE AGROALIMENTARI -  
PAGR IV  
SEDE

ALL'U.N.A. - UNIONE NAZIONALE  
DELL'AVICOLTURA  
VIA VIBO MARIANO, 58  
00189 - ROMA  
FAX 06 33252427

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
VIA TOMASSETTI, 9  
00181 ROMA  
FAX 06 86451252

ALLA CONFAGRICOLTURA  
VIA VITTORIO EMANUELE, 101  
00186 ROMA  
06 86801051

ALL'AVITALIA  
UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE DI  
PRODUTTORI AVICUNICOLI  
84026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
FAX 085 8943046

ASSOCIAZIONE VENETA AVICOLTORI  
CORSO AUSTRALIA 67/A  
35136 PADOVA  
FAX 0442/411307

CONFEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI  
VIA XXIV MAGGIO 43  
00187 ROMA  
FAX 06/4743122

ALLA CIA  
VIA MARIANO FORTUNY, 183  
00186 ROMA  
FAX 06 3227400

ALL'ASSALZOO  
VIA LOVANO, 8  
00185 ROMA  
FAX 06 8541841

ALLA FNOVI  
VIA DEL TRITONE, 125  
00187 ROMA  
FAX 06 4744332

ALL'ANMVI  
VIA TRECCHI  
26100 CREMONA  
FAX 0372 403526

0372.403526

1

R.M. 17

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE

PERVENUTO  
- 4 NOV. 2004

AL SIVEMP  
VIA NIZZA, 11  
00198 ROMA  
FAX 06 8848446

Il regolamento (CE) n. 2295/2003, che detta norme in materia di commercializzazione delle uova, prescrive che dal 1° gennaio 2004 le uova di categoria A devono avere apposto sul guscio il codice identificativo dello stabilimento di produzione rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.

Alla luce della recente normativa comunitaria si evince che tutte le uova che afferiscono ai centri di imballaggio per essere classificate come categoria A ed essere destinate al consumo umano diretto debbono provenire da allevamenti in possesso del suddetto codice.


I piccoli produttori i cui stabilimenti di produzione hanno meno di 350 galline ovaiole, sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 267/2003, tuttavia anche tale tipologia di allevatori per conferire le proprie uova ai centri di imballaggio, deve ottenere il rilascio del prescritto codice identificativo e di conseguenza rispettare i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole di cui al predetto decreto legislativo. A tal proposito si precisa, tra l'altro, che il regolamento (CE) n. 2295/2003, nell'allegato III fornisce indicazioni in merito ai requisiti minimi da rispettare negli allevamenti per poter apporre sulle uova e sugli imballaggi le prescritte diciture obbligatorie e facoltative, facendo un esplicito richiamo alla direttiva 1999/74/CE attuata nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 267/2003.

Dal 1° gennaio 2005 il codice distintivo dell'allevamento dovrà essere stampigliato anche sulle "uova non classificate" vendute sul mercato pubblico locale direttamente dal produttore. A decorrere da tale data, pertanto, anche gli stabilimenti di produzione con meno di 350 ovaiole, che vendono direttamente sui mercati, dovranno rispettare gli stessi obblighi di registrazione e le disposizioni concernenti i requisiti minimi per il benessere delle galline ovaiole sopra indicati.

In considerazione di quanto sopra esposto, si desume che restano esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 267/2003 unicamente i produttori con meno di 350 galline ovaiole che consegnano le uova al consumatore finale, direttamente presso la propria azienda o, in alternativa, presso il domicilio del consumatore finale stesso.

In relazione all'importanza della corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria in materia di commercializzazione delle uova e di benessere delle galline ovaiole negli allevamenti, si invitano codesti Assessorati a dare adeguate indicazioni in merito, affinché i Servizi veterinari territorialmente competenti operino in conformità alla normativa in vigore.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE  


R.M.  
NF